

ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

- Associazione -

Art. 1(Costituzione e denominazione)- È costituita una Associazione denominata “ENTE SERVIZI CERAMICA”, di seguito indicata come “l’Associazione”.

Art. 2 (Oggetto e finalità)- L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge, creando un interscambio ed una fattiva collaborazione tra le aziende ceramiche del polo industriale di Civita Castellana, gli Enti le Associazioni interessate, di tutelare l’antica tradizione ceramica, valorizzando e promuovendo la produzione di settore, artistica, artigianale e di design. Gli obiettivi principali sono:

- a) Realizzare il marchio “**Ceramica di Qualità Civita Castellana**”, associare le aziende sotto l’unico marchio, creando un forte gruppo tale da far divenire la ceramica di Civita Castellana FIRMA, MADE IN ITALY, DESIGN,QUALITA’.
- b) Creare una serie di portali che possano dare visibilità all’industria ceramica Italiana, con la possibilità di creare business, raggiungendo attraverso internet, in modo veloce ed economico, paesi infinitamente lontani.
- c) Creare dei centri di ricerca e sviluppo, esposizioni permanenti, centri di accoglienza ospiti, un laboratorio chimico per analisi materie prime.
- d) Organizzare fiere, manifestazione ed eventi.
- e) Promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti.
- f) Promuovere attività di formazione: corsi di formazione teorico/pratici, con la collaborazione delle scuole d’arte e centri professionali, dove si insegna l’arte della produzione.
- g) Promuovere l’attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti e convegni, degli studi e delle ricerche compiute.
- h) Fornire una vasta gamma di servizi alle aziende al fine di facilitare la loro crescita.

Art. 3 (Sede)- La sede dell'Associazione è in Civita Castellana, via Capitano Olivelli n. 13, è possibile istituire sedi secondarie.

Art. 4 (Risorse economiche)- Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- a) capitale iniziale;
- b) quote associative e contributi degli associati;
- c) contributi da enti pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche;
- d) erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) entrate per servizi prestati dall'Associazione.

f) ogni altro tipo di entrate .

E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.5 (Soci) - I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e ne sottoscrivono l'atto costitutivo. I soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissa determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi e che vengono ammessi come tali dal Consiglio direttivo, previa domanda motivata. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa fissa, determinata dal Consiglio Direttivo, ed un contributo associativo annuale determinato con delibera dell'Assemblea.

I soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.

All'atto di ammissione, i soci devono versare la quota associativa oltre al contributo stabilito annualmente dall'Assemblea.

I soci che non esprimono per iscritto la propria intenzione di recedere dal rapporto associativo entro il 30 novembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale associativa e quanto richiesto a titolo di contributo dall'Assemblea.

Il contributo associativo o la quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde per decesso, per esercizio del diritto di recesso o per esclusione.

IL socio può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata e ha effetto immediato.

L' esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata:

- in caso di ritardo superiore a sei mesi nel versamento della quota associativa e/o del contributo dovuto ;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione;
- nell'ipotesi in cui il socio non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o ai regolamenti o alle delibere assembleari o alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata all'associato dichiarato

decaduto presso il proprio domicilio fiscale; questi, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 (Assemblea dei soci) – L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno in via ordinaria, quando si rende necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in via straordinaria. La convocazione va fatta con avviso pubblico fissato all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 9 (Assemblea ordinaria e straordinaria) – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dell'atto costitutivo e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Ogni associato può delegare solo un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare per delega più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Essa delibera sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)- Il Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e da un numero di rappresentanti

eletti dall'Assemblea nel proprio seno, determinato in modo da non superare quello dei soci fondatori e da far risultare dispari il numero dei componenti il consiglio. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione ed eventualmente un Vice presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o in base all'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio direttivo:

- redigere il bilancio annuale dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e del funzionamento dell'Associazione;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- affidare incarichi ad associati o terzi specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi spese e compensi;
- redigere il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione; tale documento deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11 (Presidente dell'Associazione) - Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' eletto dall'Assemblea dei soci fra gli eletti al Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- b) adempie agli incarichi conferitogli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti;
- d) accerta che si operi in conformità con gli interessi dell'Associazione;
- e) conferisce ai soci, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procura speciale per la gestione di attività varie.

Art. 12 (Collegio dei Revisori) - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli associati .

Si compone di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori controllano la correttezza della gestione tenendo conto delle norme di legge e dell'atto costitutivo; redigono una relazione annuale da presentare agli associati in occasione della approvazione del Bilancio.

Art. 13 (Bilancio)- L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 14 (Estinzione dell'Associazione) - In caso di estinzione della Associazione, l'Assemblea degli associati delibera circa la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.

Art. 15 (Gratuità degli incarichi) – Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti. L'Assemblea dei soci stabilirà la misura degli eventuali rimborsi delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 16 (Durata) – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 17 (Rinvio ad altre disposizioni) - Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.